



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 19

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 12 dicembre 2022

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	6
3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	11
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i>	»	14
<i>Plenaria</i>	»	14
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	23
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	»	29
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	30
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	32

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Lunedì 12 dicembre 2022

Plenaria

11^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(274-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, nel testo licenziato dalla Commissione giustizia, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento *7-bis.0.100*: infatti, prevedendo la decadenza automatica dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento di strutture sanitarie emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, per il mancato rispetto delle disposizioni di contrasto alla diffusione del Covid, la proposta emendativa comporterebbe una violazione della sfera di competenza regionale.

Sui restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il presidente BALBONI e la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) svolgono alcune considerazioni sulle implicazioni dell'emendamento 7-bis.0.100, con riguardo agli aspetti di competenza regionale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo e in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 12.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 274-A E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo sul testo.

In merito all'emendamento *7-bis.0.100*, il parere è contrario.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

Plenaria**12^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***BALBONI**

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE REFERENTE

(393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice SPINELLI (*Fdl*) riferisce sul disegno di legge di iniziativa governativa n. 393, avente ad oggetto la conversione del decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022.

Il provvedimento, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, si compone di 21 articoli.

Nello specifico, l'articolo 1 modifica l'articolo 2 della normativa di riferimento, ossia il decreto legislativo n. 300 del 1999, che disciplina l'organizzazione del Governo, e specificatamente il comma 1, recante l'elenco dei Ministeri. In particolare, sono apportate le seguenti modifiche: il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del *made in Italy*; il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è sostituito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sostituisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; in luogo del Ministero dell'istruzione è previsto il Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera, modifica la disciplina relativa al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno unico e universale per i figli a carico, aggiungendo, all'articolo 6, comma 8, l'onere per l'INPS di comunicare mensilmente i dati sulle domande pervenute anche al Dipartimento per le politiche della famiglia, istituito presso la Presidenza del Consiglio.

L'articolo 2 introduce la nuova denominazione di «Ministero delle imprese e del *made in Italy*», apportando le conseguenti modifiche testuali

al decreto legislativo n. 300 del 1999. Le relative attribuzioni sono integrate con la previsione che il Ministero contribuisce a definire le strategie per la valorizzazione, la tutela e la promozione e del *made in Italy* in Italia e nel mondo.

L'articolo 3, analogamente, sostituisce il *nomen* di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» al precedente, con le conseguenti modifiche di rito. Il comma 2 evidenzia, tra le finalità istituzionali di detto Ministero, quella di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, della pesca e dell'acquacoltura, nonché di promuovere le produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.

L'articolo 4 sostituisce al precedente «Ministero della transizione ecologica» il nuovo «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica». Al comma 2, in particolare, si dà atto dell'obiettivo di attuare misure idonee a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia, nonché a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili.

Il comma 3-*bis* autorizza la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, al fine di incrementare il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 5 rinomina il «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» in «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

L'articolo 6 integra la denominazione del precedente «Ministero dell'istruzione», aggiungendovi «e del merito». Il comma 2, alla lettera *b*), specifica che – tra le finalità istituzionali del Dicastero – rientra quella di supportare l'incremento delle opportunità di lavoro e di orientamento degli studenti, nonché di valorizzare il merito con iniziative formative a ciò preordinate.

I commi 3-*bis* e 3-*ter* dispongono in ordine agli oneri e alle risorse necessarie per l'attuazione del processo di riorganizzazione del Dicastero.

L'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede l'incremento dell'organico della dirigenza generale del Ministero della salute di una unità, con conseguente riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario. Il comma 2 specifica l'articolazione di detto Ministero in quattro dipartimenti e dodici uffici dirigenziali generali.

L'articolo 6-*ter*, anch'esso aggiunto dalla Camera, interviene sull'Ufficio del Vice Ministro, già previsto dal Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, disponendone l'operatività a partire dal 2023.

L'articolo 7 contiene disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, precisando che il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto dell'Autorità politica delegata, ove nominata.

L'articolo 8, intervenendo sulla disciplina del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, autorizza il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione delle funzioni proprie di Segretario del Consiglio medesimo, a conferire funzioni di governo ulteriori all'Autorità delegata.

L'articolo 9 istituisce il Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo (CIMIM). Al riguardo, i commi 18-*ter* e 18-*sexies* della lettera *c*) del comma 1 ne specificano il ruolo, ossia quello di coordinare le strategie di promozione, internazionalizzazione e incentivazione delle imprese italiane, oltre che di valutare le iniziative necessarie per l'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle stesse.

Il comma 18-*quater* precisa la composizione del Comitato interministeriale in questione, recante: il Ministro degli affari esteri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, oltre che i Ministri dell'economia e finanze, dell'agricoltura e del turismo.

Inoltre, si riserva la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato sia agli altri Ministri competenti nelle materie poste all'ordine del giorno, sia al presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 10 dispone che, ove venga esercitato il potere sostitutivo su istanza dell'impresa o dell'ente interessato, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* resta comunque estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio derivante dall'adozione di atti o provvedimenti, che restano imputati esclusivamente all'amministrazione sostituita, la quale risponderà con risorse proprie di tutte le obbligazioni anche nei confronti di terzi.

Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo, è istituita una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, la quale è tenuta a monitorare il raggiungimento degli obiettivi e garantire la trasparenza dei propri lavori.

L'articolo 10-*bis*, introdotto dalla Camera, dispone in ordine alla titolarità della piattaforma tecnologica «Italia.it» in capo al Ministero del turismo.

L'articolo 11 interviene sulla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale può delegare il Ministro dell'ambiente ovvero quello delle imprese e del *made in Italy*. La lettera *d*) del comma 1 demanda il funzionamento del Comitato ad un regolamento interno e dispone circa la pubblicazione delle deliberazioni sul sito istituzionale.

L'articolo 12 istituisce il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la funzione di elaborare il Piano del mare con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici sulla valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale ed economico, nonché delle isole minori. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare.

L'articolo 12-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, novella l'articolo 11 della legge n. 46 del 2022, in tema di procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare, integrando la delegazione di parte pubblica che partecipa alle suddette procedure con la presenza dei Ministri dell'interno e della giustizia.

L'articolo 13 precisa che, al fine di semplificare e accelerare le procedure sulla riorganizzazione dei Ministeri, i regolamenti di organizza-

zione degli stessi sono da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il nuovo articolo 13-*bis* sopprime la commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze, con decorrenza dal 1° giugno 2023, con conseguente trasferimento in capo all'INPS delle funzioni relative, fra l'altro, ai pareri medico-legali in favore di cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori ed in favore dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista.

Gli articoli 14 e 15 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria – ad eccezione degli articoli 4, commi 3-*bis* e 3-*ter*, e 6, commi 3-*bis* e 3-*ter* – e la previsione sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea già per la settimana in corso, ove concluso dalla Commissione. Ritiene opportuno quindi fissare un termine breve per la presentazione degli emendamenti, eventualmente anche alle ore 12 di domani.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che il Gruppo PD non avverte la necessità di tempi lunghi per la predisposizione degli emendamenti.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene condivisibile la proposta di fissare il termine per le ore 12 di domani.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) concorda con la proposta del Presidente.

Anche il senatore LISEI (*FdI*) ritiene opportuno fissare un termine breve per accelerare l'*iter* del provvedimento.

Il PRESIDENTE propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di domani, martedì 13 dicembre.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia la discussione generale alla giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(13) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva

(135) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Daniela SBROLLINI e altri. – Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva

(152) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI. – Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva

(Seguito e conclusione esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dello scorso 6 dicembre, è stato adottato come testo base il disegno di legge costituzionale n. 13. Comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 12 di mercoledì 7 dicembre, non sono stati presentati emendamenti, né ordini del giorno.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia che esprimerà un voto di astensione, precisando che il proprio dissenso riguarda complessivamente l'opportunità di inserire un'ulteriore modifica nella Costituzione, dopo quelle apportate nella scorsa legislatura all'articolo 9. Già in quella occasione, infatti, alcuni costituzionalisti avevano espresso il timore che quella modifica aprisse la strada a un numero eccessivo di ulteriori cambiamenti. Tuttavia, quelle perplessità erano state superate in base alla considerazione che il tema dell'ambiente ha ormai una rilevanza decisiva per la salvaguardia del benessere comune.

Il ministro ABODI ringrazia la Commissione per il lavoro svolto. Ritiene comprensibili le perplessità espresse dal senatore De Cristofaro, ma a suo avviso la modifica in esame non altera i complessi equilibri della Carta costituzionale. Sarebbe anzi stato opportuno inserire il riconoscimento del valore sociale ed educativo dello sport già nel testo entrato in vigore nel 1948. Esprime il convincimento, infatti, che da ora in poi gli organi di governo dello sport potranno dotarsi di uno strumento rafforzato per tutelare la vita delle persone e delle comunità.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva quindi il mandato al relatore, senatore Balboni, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge costituzionale n. 13, con conseguente proposta di assorbimento dei disegni di legge costituzionale nn. 135 e 152.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, onorevole Roccella, ha dato la propria disponibilità ad illustrare le linee programmatiche di propria competenza alle ore 13,30 di lunedì 19 dicembre, davanti alle Commissioni riunite 1^a e 10^a.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,05.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Lunedì 12 dicembre 2022

Plenaria
6^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRA XI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremnago.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

(389) Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il presidente Stefania CRA XI, non essendovi ulteriori richieste di intervento, chiude la discussione generale.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che, alla scadenza del termine fissato, è stato presentato un unico emendamento (1.1) al disegno di legge in titolo, il cui testo è pubblicato in allegato e che considera ammissibile.

Prende atto la Commissione.

Il senatore MARTON (M5S) dà per illustrato il suddetto emendamento.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa dei pareri provenienti dalle Commissioni 1^a e 5^a.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 389
(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

Barbara FLORIDIA, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, MARTON

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli atti di indirizzo di cui al comma 1 sono adottati in merito a ogni autorizzazione, al fine di definire l'indirizzo politico concernente l'invio di forniture militari».

**5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)**

Lunedì 12 dicembre 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

13^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani
e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(274-A) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, con modificazioni, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché

in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo A non vi sono osservazioni da formulare. Relativamente agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento *5-quaterdecies.0.100*, nella parte in cui obbliga la pubblica amministrazione, su istanza dell'imputato assolto, a rimuovere gli effetti del provvedimento precedentemente adottato. Occorre valutare se la proposta *6.0.100* (già *6.0.1*) comporti un aumento delle spese per gratuito patrocinio, in relazione all'aumento della platea dei beneficiari. Osserva che devono inoltre valutarsi i profili finanziari dell'emendamento *7-bis.0.100*, che prevede il ripristino di tutti gli accreditamenti istituzionali per le strutture sanitarie e socio-sanitarie private a cui erano stati revocati in relazione all'emergenza pandemica. Risulta necessario poi verificare i profili finanziari dell'emendamento *7-bis.0.101*, nella parte in cui equipara, per i lavoratori fragili, l'assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. Sulla proposta *7-bis.0.102* (già *7.0.4*), chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza. Rileva quindi che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti *7-bis.0.103* e *7-bis.0.105*, ove escludono i sanitari non vaccinati dallo svolgimento delle prestazioni lavorative presso le strutture sanitarie, a parità di retribuzione. Sui restanti emendamenti, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme al relatore in relazione al testo A.

In ordine all'emendamento *5-quaterdecies.0.100*, rileva che sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l'attuazione della proposta richieda stanziamenti aggiuntivi e comporti quindi nuovi o maggiori oneri, per cui esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte del Governo.

Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte *6.0.100*, *7-bis.0.100*, *7-bis.0.101*, nonché sulla proposta *7-bis.0.102*.

Formula parere contrario, conformemente ai rilievi formulati dal relatore, sulle proposte *7-bis.0.103* e *7-bis.0.105*, per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria.

Formula avviso conforme al relatore sui restanti emendamenti, su cui non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede ulteriori elementi sul parere espresso dal Governo in ordine alla proposta 7-*bis*.0.102, atteso che tale proposta reca una clausola d'invarianza finanziaria al comma 2.

La sottosegretaria ALBANO chiarisce che non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), con riferimento alla proposta, pur non essendo questa del proprio Gruppo, ne sottolinea la non onerosità, poiché la prevista campagna informativa dovrà operare ad invarianza di risorse sul piano finanziario, per cui non si procederà a tale attività ove non risultassero le relative risorse disponibili.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia al riguardo tuttavia come la formulazione della proposta preveda che l'amministrazione promuove tale campagna, non essendo l'emendamento formulato, al comma 1, in termini di facoltà. Tale formulazione non esclude quindi l'onerosità della proposta.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) evidenzia che la formulazione della proposta, recante al comma 2 la clausola d'invarianza finanziaria, è tale da determinare la non onerosità della stessa.

Sottolinea quindi l'importanza di una posizione coerente da esprimere sulla proposta, volta a prevedere un'apposita condizione per superare eventuali profili di criticità, attesa la previsione della clausola di cui al comma 2.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) rileva che l'emendamento è suscettibile di determinare oneri, per come è formulato, non risultando la clausola d'invarianza di per sé una idonea garanzia di non onerosità, in considerazione della formulazione della proposta quale attività non facoltativa. Ricorda inoltre che la Commissione bilancio è chiamata ad esaminare la proposta nei meri profili finanziari, non essendo la sede di esame di merito degli emendamenti.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) evidenzia, con riguardo alla proposta in discussione, che una riformulazione della stessa, mediante apposita condizione, consentirebbe di superare la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressa dal Governo.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) sottolinea altresì come una eventuale riformulazione della proposta, volta a chiarire il carattere non perentorio dell'attività prevista, sia idonea a garantire che l'attività di campagna informativa avvenga a risorse invariate.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) ricorda come tutti i ministeri abbiano, nell'ambito dei propri stanziamenti, apposite risorse per procedere ad attività di promozione e informazione. A tal fine evidenzia come tali attività non possano che avvenire, quindi, nell'ambito e nei limiti di tali stanziamenti esistenti. Sulla proposta emendativa *7-bis.0.102*, evidenzia l'importanza di assumere una posizione coerente anche per il prosieguo dei lavori, ricordando lo strumento della condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per l'eventuale riformulazione di proposte emendative al fine di superare eventuali criticità sul piano finanziario.

La rappresentante del GOVERNO si riserva un ulteriore approfondimento in ordine al parere espresso sulla proposta *7-bis.0.102*.

Il PRESIDENTE, in relazione al dibattito svolto, ricorda come costituisca una prassi consolidata ed ampiamente utilizzata dalla Commissione bilancio quella di formulare apposite condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tale facoltà rientra pienamente nell'ambito dell'attività consultiva della Commissione bilancio.

La sottosegretaria ALBANO, a seguito di un ulteriore approfondimento svolto dal MEF, propone di condizionare il parere non ostativo sulla proposta in discussione, alla riformulazione del comma 1 della proposta medesima, prevedendo l'attività di promozione come una mera facoltà, ai fini di superare i profili di criticità sul piano finanziario dell'emendamento *7-bis.0.102*.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere sul testo e sugli emendamenti del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte *5-quaterdecies.0.100*, *6.0.100* (già *6.0.1*), *7-bis.0.100*, *7-bis.0.101*, *7-bis.0.103* e *7-bis.0.105*. In ordine alla proposta *7-bis.0.102* (già *7.0.4*), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, al comma 1, la parola: "promuove", sia sostituita dalle seguenti: "può promuovere". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che è approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 dicembre.

Il PRESIDENTE, all'esito dell'istruttoria svolta sugli emendamenti segnalati, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia, gli emendamenti 3.83, 3.84, 7.0.22, 11.0.19 (testo 2), 12.6, 12.0.14, 12.0.15, 13.0.1, 14.2 (testo 2), 14.9, 15.5, 15.12, 15.0.2, 15.0.7, nonché i subemendamenti 2.1000/36 (limitatamente ai primi tre commi) e 2.1000/54 (limitatamente ai commi 1 e 2).

Dichiara inoltre inammissibili i subemendamenti 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3 e 2.1000/4.

Avverte altresì che è stato presentato l'emendamento 11.5 (testo corretto) e che l'emendamento 11.0.16 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/345/17/5, entrambi pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(389) Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*Fdi*) illustra il disegno di legge in titolo, chiedendo conferma al Governo, per quanto di competenza, che i materiali, i mezzi e gli armamenti oggetto di cessione all'Ucraina siano già nella disponibilità del Ministero della difesa, e che tali cessioni non determinino un maggior fabbisogno, dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti, rispetto agli approvvigionamenti di mezzi, materiali, armamenti ed equipaggiamenti militari per le Forze armate italiane, già previsti a legislazione vigente.

Per quanto concerne le spese di trasporto del materiale oggetto di cessione a titolo gratuito e di attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame, la relazione tecnica afferma che si provvederà nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Al riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi informativi sia in relazione all'entità di tali spese, sia in merito alle risorse disponibili a legislazione vigente che si prevede di utilizzare, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Rileva altresì che per i decreti interministeriali con i quali si provvederà alla individuazione dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari che saranno oggetto di cessione, nonché delle modalità di realizzazione della stessa, non è prevista una specifica procedura di verifica parlamentare in ordine agli effetti finanziari.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 10 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire risposte ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, per quanto concerne l'articolo 1, che introduce disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, il Governo dovrebbe assicurare, al fine di escludere sanzioni, che tali misure saranno compatibili con il diritto europeo in materia di aiuti di Stato, e che gli interventi in questione saranno realizzati nell'ambito di strumenti di sostegno e risorse già esistenti e disponibili, relativi a somme già stanziare dalla legislazione vigente.

Per quanto riguarda il comma 5 del medesimo articolo 1, osserva che il Governo dovrebbe inoltre assicurare che gli oneri relativi al compenso del Commissario e all'amministrazione temporanea saranno a carico delle imprese sottoposte a tale procedura.

In merito poi alla possibilità del Commissario di avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, quali ad esempio l'ENI, osserva che è necessario acquisire conferma dal Governo che gli avvalimenti saranno attuati in modo da escludere impatti negativi sulla redditività di tali società, in modo da escludere conseguenti riflessi negativi sui dividendi che le società a controllo o a partecipazione pubblica versano all'ente pubblico azionista.

In relazione all'articolo 2, che prevede canali prioritari di accesso alle misure di sostegno per le imprese destinatarie di esercizio dei poteri di cui al decreto-legge n. 21 del 2012 (*golden power*), atteso che tali disposizioni operano nei limiti delle risorse disponibili, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Osserva poi che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalle disposizioni del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, dicembre 2022, n. 11.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 345
(al testo del decreto-legge)

G/345/17/5 (già em. 11.0.16)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

Premesso che:

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010 prevede che con il termine «fertilizzanti» si intenda un insieme di prodotti e materiali, tra i quali rientrano i cosiddetti «correttivi», intesi come i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3 del medesimo decreto legislativo;

al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, l'articolo 37-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 31 maggio 2021, n. 77, ha integrato le caratteristiche di preparazione e dei componenti essenziali dei correttivi indicati ai numeri 21 e 22 della tabella 2.1 («Correttivi calcici e magnesiaci») dell'allegato 3 al decreto sopra citato; in particolare si è specificato che il gesso di defecazione (n. 21) e il carbonato di calcio di defecazione (n. 22) non possono essere ottenuti da fanghi di depurazione;

il numero 23 del medesimo allegato descrive, invece, le caratteristiche del «gesso di defecazione da fanghi» ed indica i limiti che devono essere rispettati dai fanghi utilizzati, nelle more della revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 che disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

considerato che:

ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 1992, è ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione solo se sono stati sottoposti a trattamento, se sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, e non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per

il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;

considerato, inoltre, che:

nel corso degli ultimi anni sono intervenute innovazioni e miglioramenti nei processi di trattamento dei fanghi da depurazione che consentono un processo di valorizzazione sostenibile degli stessi, in un'ottica di economia circolare;

impegna il Governo:

ad istituire in tempi rapidi presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica un tavolo interistituzionale, al fine di valutare le evoluzioni tecnologiche intervenute negli anni nel trattamento dei fanghi da depurazione, anche nell'ottica di una revisione completa ed organica della normativa per il settore.

Art. 11.

11.5 (testo corretto)

LOREFICE

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al primo periodo, dopo le parole: "personale docente" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché di quello"».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Lunedì 12 dicembre 2022

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA

*(393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)*

Il relatore GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, con cui si procede al riordino delle denominazioni e delle competenze dei Ministeri, allo scopo di aggiornarle alla nuova struttura del Governo.

Per quanto riguarda gli aspetti di più diretto interesse per la 8^a Commissione, con l'articolo 1 – che novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, al fine di modificare la denominazione di diversi ministeri – il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica», mentre il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili torna ad essere chiamato «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». Il Ministero dello sviluppo economico viene inoltre ridenominato «Ministero delle imprese e del *made in Italy*».

All'articolo 2, il comma 3 novella l'articolo 8 del decreto-legge n. 22 del 2021, in relazione alla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione digitale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di prevedere che il Comitato sia presieduto, in alternativa al Presidente del Consiglio dei ministri, non già dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica – del quale non è più prevista l'istituzione – bensì dalla Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata.

L'articolo 4 aggiorna le disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 relative al Ministero della transizione ecologica alla nuova denominazione del dicastero quale «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e precisa che tra le materie nelle quali il Ministero svolge le sue funzioni rientra l'individuazione e l'attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia nonché, con un'integrazione introdotta nel corso dell'esame presso della Camera dei deputati, a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili.

Con il comma 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, in relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro viene aumentato fino ad un massimo di trenta unità.

L'articolo 5 prevede l'aggiornamento delle denominazioni di Ministro e Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ovunque ricorrano, con quelle di Ministro o Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 8 ricomprende, tra le funzioni di governo esercitabili dall'Autorità delegata in materia di informazione per la sicurezza e di cybersecurity, le funzioni di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del medesimo Consiglio.

L'articolo 11 modifica l'articolo 57-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2006, che ha istituito il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE). In particolare: stabilisce che il Comitato sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (nella formulazione previgente si prevedeva che il Comitato fosse presieduto dal Presidente del Consiglio o in sua vece dal Ministro della transizione ecologica); modifica la denominazione del Piano per la transizione ecologica in «Piano per la transizione ecologica e la sicurezza energetica» e inserisce tra le finalità del Piano anche il coordinamento delle misure di incentivazione nazionali ed europee nelle diverse materie che ne formano l'oggetto; inserisce tra le materie coordinate dal Piano quelle relative al sostegno e allo sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno e alla sicurezza energetica; stabilisce che il Piano, in relazione all'attuazione delle

single misure, non individui le fonti di finanziamento, come era previsto nella disciplina previgente, ma indichi le fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti; precisa che il regolamento interno del Comitato verrà adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, oltre che del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche del Ministro delle imprese e del *made in Italy*; prevede che le deliberazioni del CITE siano pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente, invece che nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 12 introduce nel decreto legislativo n. 303 del 1999 un nuovo articolo 4-*bis* che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il coordinamento, l'indirizzo e la promozione dell'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.

Istituisce, inoltre, presso la Presidenza del Consiglio, il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.

In particolare è stabilito che: il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e da vari Ministri tra i quali sono ricompresi il Ministro dell'ambiente e quello delle infrastrutture; al Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno o, nel caso di materie di interesse specifico, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI o, con funzioni consultive, ogni altro soggetto ritenuto utile alla rappresentazione completa degli interessi coinvolti; il Comitato provvede, con cadenza triennale, alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, che costituisce il riferimento per gli strumenti di pianificazione del settore e contiene gli indirizzi strategici per la tutela e la valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico ed economico; per la valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo e alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche; per la valorizzazione delle vie del mare e lo sviluppo del sistema portuale. Il Piano dovrà contenere inoltre gli indirizzi strategici per la promozione e il coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori; per la promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, nonché per la valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; il Comitato monitora l'attuazione del Piano e lo aggiorna annualmente, in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea, adottando le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi; ogni anno il Presidente del Consiglio o un Ministro da

lui delegato trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano.

L'articolo 13 prevede che, fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando che l'articolo 1, al comma 1, prevede che le imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi debbano garantire, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale.

Ai sensi del comma 2, fino al 30 giugno 2023, le imprese operanti nel suddetto settore, ove vi siano rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, ne informano tempestivamente il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai fini dell'attivazione delle misure di sostegno e tutela previste dalla legge.

In caso di rischio imminente, il comma 3 prevede che l'impresa possa chiedere al Ministero delle imprese di essere ammessa ad una procedura di amministrazione temporanea.

In base ai commi 4 e 5, l'amministrazione temporanea può essere disposta, con decreto del Ministro delle imprese, per un massimo di 12 mesi, prorogabili una volta sola per altri 12, e comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo nonché la nomina, con il medesimo decreto, di un commissario, che subentra nella gestione. Il commissario può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nello stesso settore e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza.

In caso di grave e imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, il comma 6 prevede che l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea possa essere disposta con decreto dei Ministri delle imprese e del *made in Italy*, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche indipendentemente dalla richiesta dell'impresa.

L'articolo 2 introduce interventi di sostegno economico alle imprese destinatarie di misure assunte nell'ambito dei poteri speciali esercitati dal

Governo ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012, nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

In sintesi, si prevede che, successivamente all'esercizio dei poteri speciali, su istanza dell'impresa notificante, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* valuti la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso prioritario al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa.

Sempre su istanza dell'impresa notificante, il Ministero può inoltre chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato.

È infine previsto che l'impresa, nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali, sia ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario ai contratti di sviluppo e agli accordi di programma.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 7)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

La relatrice PETRUCCI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli importi dei contributi dello Stato in favore degli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di cui alla tabella A allegata alla medesima legge sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

Il riparto di tali stanziamenti è effettuato annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché degli enti per la gestione dei parchi.

Lo schema di decreto ministeriale in esame provvede dunque a ripartire lo stanziamento di cui al capitolo 1551, piano gestionale 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica per l'esercizio finanziario 2022, che è pari a euro 4.102.413 ed è dunque invariato rispetto al 2021.

La tabella allegata allo schema – anch'essa invariata rispetto all'anno precedente – ripartisce tale somma nella seguente maniera.

Agli enti parco nazionali sono destinati complessivamente euro 1.888.000, secondo l'ulteriore riparto contenuto nell'Allegato A allo schema di decreto.

La relazione di accompagnamento dà conto della procedura di riparto tra i vari enti, sottolineando che essa è stata elaborata sulla base di tre parametri: superficie occupata da ciascun parco; superfici delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1); numero dei Comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun parco.

Sulla base di tale procedura, gli enti risultano suddivisi in tre fasce, i cui componenti beneficiano ciascuno, rispettivamente, di 103.000 euro, di 85.000 euro o di 65.000 euro.

Dalla Direttiva del Ministro della transizione ecologica agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità – che, per la prima volta, ha assunto una valenza triennale – emerge che le risorse in esame dovranno essere destinate alla prosecuzione dell'azione di monitoraggio degli impollinatori selvatici.

Alle aree marine protette vanno invece complessivamente euro 921.000, secondo il riparto contenuto nell'Allegato B allo schema di decreto.

In particolare, alle aree marine protette che costituiscono altresì aree specialmente protette di importanza mediterranea (ASPIM), ai sensi della Convenzione di Barcellona del 1978 relativa alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, sono assegnati 51.000 euro ciascuna, considerato che la collocazione nella Lista ASPIM comporta un aumento di responsabilità sul controllo dell'ambiente, allo scopo di salvaguardare le specie ASPIM e gli *habitat* in cui le specie vivono e si riproducono. Alle aree marine protette che invece non rientrano nella Lista ASPIM sono assegnati 20.000 euro ciascuna.

Secondo quanto emerge dalla già ricordata Direttiva sulla biodiversità, le somme in questione dovranno essere destinate alla prosecuzione dell'attività di monitoraggio dell'*habitat* coralligeno e di stima del disvalore economico generato su tale *habitat* dall'impatto dell'attività di pesca, nonché all'avvio di attività finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al fine di elaborare strategie e piani di adattamento, a disposizione delle aree marine protette, per avviare misure di gestione che possono essere funzionali alla mitigazione degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici.

Al Fondo di premialità sono riservati euro 53.413.

Secondo la relazione di accompagnamento, tale somma è da destinare agli enti parco che avranno rispettato termini e modalità previste e raggiunto un buono stato di avanzamento dei progetti, ovvero per la compensazione di eventuali accantonamenti operati sul capitolo 1551, piano gestionale 2, ovvero per ogni maggior onere o risparmio di spesa dovuto

al calcolo in valuta dei trasferimenti obbligatori destinati alle Convenzioni internazionali.

Euro 420.000 sono destinati agli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alla Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie e alla Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES).

La somma restante è ripartita tra tre parchi minerari: il Parco delle colline metallifere grossetane (300.000 euro); il Parco delle miniere dell'Amiata (300.000 euro) e il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna (220.000 euro).

La relazione di accompagnamento evidenzia che tali parchi – istituiti con decreto ministeriale, per effetto di apposite disposizioni normative – non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati, al fine di garantire la continuità della loro azione, a partire dall'esercizio 2004, compatibilmente con le necessità riferite agli enti parco nazionali e alle aree marine protette, sono state individuate le quote finanziabili.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CORIPET, CONSORZIO CARPI, ASSORIMAP, CIRCULAR ECONOMY NETWORK E UNICIRCULAR, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 1 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 2020, N. 116, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, E DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO)

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Lunedì 12 dicembre 2022

Plenaria
6^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LEONARDI (*FdI*) introduce l'esame dei profili di competenza del decreto-legge n. 187, soffermandosi innanzitutto sull'articolo 1, recante disposizioni volte a garantire, nel settore degli idrocarburi, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, oltre a disciplinare la materia dell'amministrazione temporanea delle imprese.

Prosegue segnalando l'articolo 2, finalizzato a introdurre alcune ipotesi di supporto a società per le quali siano stati esercitati, in considerazione della rilevanza strategica delle stesse, i poteri speciali del Governo, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica

Intervenendo in discussione generale, la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) giudica apprezzabile l'intervento del Governo, motivato dall'attuale situazione geopolitica, ma esprime dubbi sulla scelta di consentire l'esercizio della facoltà di sottoporre le imprese ad amministrazione temporanea solamente fino al 30 giugno 2023. Auspica inoltre che in tempi brevi ven-

gano disposte misure idonee a conciliare la prosecuzione dell'attività produttiva con le esigenze di tutela ambientale.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) richiama la finalità della continuità dell'attività produttiva e sottolinea l'importanza della riconversione in seguito alla constatazione di danni ambientali. Si associa quindi alla senatrice Camusso riguardo l'opportunità di prevedere tempi più ampi per la possibilità di disporre l'amministrazione temporanea.

Il presidente ZAFFINI avverte che la discussione generale potrà proseguire in una seduta successiva e che ai fini della predisposizione della proposta di parere potranno essere trasmessi specifici suggerimenti alla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(393) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riguardo ai profili del decreto-legge in esame di interesse della Commissione, il relatore RUSSO (*FdI*) segnala in primo luogo l'articolo 1-*bis*, che inserisce il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri tra i destinatari delle comunicazioni mensili dell'INPS sugli esiti del monitoraggio finanziario relativo all'assegno unico e universale per i figli a carico.

Passa quindi all'articolo 6-*bis*, che, relativamente al Ministero della salute, interviene sulla dotazione organica della dirigenza e delinea una nuova articolazione in dipartimenti e direzioni generali.

Dopo aver notato che, ai sensi dell'articolo 10, è ampliato l'ambito di applicazione del potere sostitutivo del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in rapporto al valore degli investimenti per il sistema produttivo nazionale, rileva che l'articolo 12-*bis* inserisce i ministri dell'interno e della giustizia, o i sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nell'ambito della delegazione per la stipulazione degli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Dà conto infine dell'articolo 13-*bis*, recante la soppressione della commissione medica superiore prevista dal testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra e lo svolgimento delle relative funzioni da parte di un'apposita commissione medica superiore, da costituire presso l'INPS.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente ZAFFINI pone in votazione la proposta di parere.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 11,30.

Plenaria

7^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ZAFFINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (n. 4)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il presidente ZAFFINI comunica che, sancita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 dicembre, è possibile concludere l'esame dell'atto del Governo in titolo.

La relatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) presenta ed illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), redatto tenendo conto dell'intesa citata.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) formula alcune proposte di osservazione volte all'integrazione dello schema di parere proposto, che ritiene per molti aspetti condivisibile. In riferimento all'articolo 1, suggerisce in primo luogo di disciplinare con maggiore chiarezza il procedimento di definizione delle aree di riconoscimento e delle aree integrate, nonché di prevedere, per i casi di IRCCS monotematici, l'inclusione di patologie che, pur collegate alla specifica area tematica, risulterebbero escluse.

Relativamente agli articoli 3 e 6 fa presente l'opportunità di prevedere strumenti volti alla maggiore integrazione ed al coordinamento delle attività del direttore scientifico e del direttore generale.

In riferimento all'articolo 4 ritiene congruo incoraggiare gli IRCCS a formare reti finalizzate alla creazione di banche biologiche e prevedere che i dati primari relativi alle sperimentazioni siano rese accessibili alla comunità scientifica. Sottolinea inoltre la necessità di una disposizione volta a condizionare l'erogazione dei finanziamenti alla preventiva approvazione degli studi da parte dei comitati etici, mentre riguardo i brevetti giudica necessarie clausole atte a favorire l'accesso alla tecnologia a condizioni di vantaggio per il sistema sanitario italiano e per i paesi classificati come poveri di risorse. Suggerisce inoltre di prevedere criteri di assegnazione dei fondi al personale secondo principi di armonizzazione e trasparenza e con la finalità di promuovere l'indipendenza dei giovani ricercatori.

Quanto all'articolo 6, auspica un'integrazione volta a disporre che gli IRCCS di diritto privato, nella documentazione destinata al Ministero della salute, includano il contratto collettivo applicato e la tipologia dei rapporti di lavoro.

Suggerisce infine, relativamente all'articolo 7, l'opportunità di incrementare, portandola almeno al 50 per cento, la quota di ricercatori con contratto di lavoro subordinato.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) segnala l'opportunità che la Commissione disponga di tempi congrui per la valutazione dello schema di parere.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) appoggia la richiesta della senatrice Guidolin e lamenta, riguardo il tema della generale organizzazione dei lavori, che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si sia finora riunito una sola volta, mentre, ai fini di una programmazione più puntuale e condivisa, sarebbe auspicabile una cadenza settimanale delle riunioni di tale organo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associa.

Il PRESIDENTE specifica che è già scaduto il termine per l'espressione del parere e che lo schema di parere è stato predisposto e presentato non appena possibile, successivamente all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Osserva peraltro che, come reso evidente dall'intervento della senatrice Zambito, il Gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista ha potuto svolgere una valutazione approfondita del provvedimento e formulare una proposta articolata. Dichiarando quindi la propria disponibilità a disporre una sospensione della seduta, così da agevolare la ricerca di soluzioni condivise. Fa infine presente la propria competenza riguardo la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che ritiene debba essere finalizzata a una programmazione dei lavori relativa a tempi non eccessivamente contratti.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) giudica di scarsa utilità la convocazione eccessivamente frequente dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori e, per quanto riguarda l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, ritiene agevole l'analisi dello schema di parere presentato, relativo a un provvedimento rispetto al quale il Gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista ha potuto elaborare una proposta articolata e largamente condivisibile.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), premesso che il ritardo rispetto al termine per l'espressione del parere è dovuto all'attesa della prescritta intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e non certamente alla condotta dei commissari, auspica un maggior livello di condivisione nelle scelte riguardanti i lavori della Commissione, secondo i principi che devono ispirare l'attività del Parlamento in un sistema democratico.

Il presidente ZAFFINI rileva che i Gruppi parlamentari hanno già potuto disporre di tempo sufficiente alla valutazione dell'atto del Governo in esame e che lo schema di parere è stato predisposto in tempi rapidi successivamente all'intesa presso la Conferenza Stato-regioni. Fornisce quindi rassicurazioni rispetto alla garanzia dei diritti delle forze di opposizione e alla congruità dei tempi per la trattazione dei diversi provvedimenti.

Il senatore ZULLO (*FdI*) invita a cogliere la disponibilità della Presidenza a favorire un confronto più approfondito, finalizzato a una conclusione costruttiva dell'esame.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) pone in evidenza l'opportunità di impostare i lavori della Commissione tenendo presente la finalità di ottenere la massima convergenza delle forze politiche rappresentate in Commissione, le quali non sono animate da alcuna intenzione di dilatare i tempi di esame.

Il presidente ZAFFINI ribadisce la propria intenzione di agevolare il confronto anche per mezzo della sospensione della seduta.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) invita a una riflessione riguardo la delicatezza delle materie di competenza della Commissione, che investono particolarmente i diritti di cittadinanza, per i quali è giusto individuare metodi di confronto ampiamente condivisi. Sarebbe pertanto particolarmente negativo non cogliere l'opportunità di approfondire temi di grande rilevanza, specie in materia di personale, posti dal proprio Gruppo, in forza della mancanza di tempi adeguati per un'attenta valutazione dello schema di parere.

Il presidente ZAFFINI invita a non sottrarre tempo alla possibilità di individuare una sintesi condivisa.

Il senatore BERRINO (*FdI*) osserva che il dibattito di metodo ha di fatto la conseguenza di rallentare l'esame del provvedimento e avrebbe dovuto semmai precedere il confronto di merito sullo schema di parere.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) ribadisce la legittimità delle richieste volte a disporre di adeguati tempi di esame, anche al fine della speditezza complessiva dei lavori.

Il presidente ZAFFINI rileva che il tempo per la trattazione della proposta di parere risulta ormai oggettivamente ridotto.

La relatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) specifica che la cadenza dei lavori della Commissione risente dei tempi della trattazione presso la Conferenza Stato-regioni e di avere inteso comunque predisporre la propria proposta di parere in tempi il più possibile brevi, così da consentire lo svolgimento di un dibattito adeguato e una conclusione collegiale dell'esame. Dopo aver notato che l'*iter* del provvedimento è altresì determinato dalle scadenze poste dall'attuazione del PNRR, osserva che ulteriori valutazioni potranno essere compiute anche nella successiva fase di attuazione.

Il PRESIDENTE dispone quindi la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, riprende alle ore 17,40.

La relatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) fa presente, in esito al confronto con i Gruppi di opposizione precedentemente avviato, la propria intenzione di integrare lo schema di parere, in primo luogo, con un riferimento al coinvolgimento degli IRCCS nella formazione specialistica dei medici, quindi di osservare l'opportunità di prevedere l'incoraggiamento degli IRCCS alla formazione di reti finalizzate alla creazione di banche biologiche, nonché di favorire i processi di stabilizzazione del personale precario secondo principi di merito. Segnala inoltre l'intenzione di integrare la proposta con ulteriori osservazioni, relativamente alla valorizzazione degli strumenti di *governance* comune, al fine di coordinare le attività del direttore scientifico e del direttore generale, per esempio mediante assegnazione al direttore generale di obiettivi di ricerca da perseguire in sinergia con il direttore scientifico, nonché al progressivo riequilibrio anche territoriale delle reti degli IRCCS, anche attraverso l'ottimale finalizzazione del fondo di cui all'articolo 11.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime soddisfazione rispetto alla volontà della relatrice di accogliere diverse questioni poste dal propria parte politica e sottolinea in modo particolare l'importanza della stabilizzazione dei lavoratori e del contrasto al precariato, nonché della finalità del riequilibrio territoriale. Preannuncia pertanto l'orientamento di voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sostiene l'esigenza di determinare percorsi professionali adeguati per i ricercatori, che diversamente sono incentivati a lasciare l'Italia. Segnala inoltre l'importanza del criterio del riequilibrio territoriale, opportunamente accolto dalla relatrice. Dichiarando quindi l'intenzione di voto favorevole.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) apprezza in particolare l'apertura della relatrice nei confronti della proposta del proprio Gruppo, riguardante la stabilizzazione dei precari. Dichiarando pertanto l'intenzione di voto favorevole della propria parte politica.

Previa verifica del numero legale per deliberare la proposta di parere presentata dalla relatrice, con le integrazioni illustrate (pubblicata in allegato), è quindi posta in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 4

La 10^a Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

esaminato lo schema di decreto legislativo delegato in titolo recante riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come noto *milestone* a PNRR;

vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2022 n. 129, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 dicembre 2022;

considerato che il periodo di dodici mesi previsto dall'articolo 12 dell'atto *de quo* in linea con i criteri di delega consentirà prima di approfondire e poi di implementare talune previsioni e/o funzioni, allegati compresi,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si invita, in primo luogo, il Governo a valutare l'opportunità di un coinvolgimento degli IRCCS nella formazione specialistica *Teaching Hospital* e nella formazione continua dei medici di medicina generale anche come supporto specialistico diagnostico (*Second Opinion Supporting*), senza tuttavia snaturarne la missione.

Si segnala inoltre l'opportunità di un raccordo delle aree tematiche rilevanti ai fini del riconoscimento scientifico anche con riguardo alle patologie integrate e alle patologie correlate, secondo i criteri di programmazione triennale del Ministero della Salute.

Con riferimento ai politematici, si suggerisce di precisare il numero minimo e massimo delle relative aree, che non dovrebbe essere inferiore a due e superiore a sei, a garanzia di effettiva eccellenza.

Si auspica poi un rafforzamento delle verifiche degli esiti e degli impieghi delle attività *core*, portando a regime il sistema di valutazione, monitoraggio e controllo avviato con l'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutti gli erogatori sia pubblici che privati, ai sensi degli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza. Pur nella consapevolezza della complessità della messa a terra di questo tipo di controlli per la difficoltà di individuare gli indicatori, gli *spin off* potrebbero per esempio essere un parametro.

Si ritiene inoltre che gli IRCCS pubblici, per essere competitivi, dovrebbero poter assumere specialisti non medici (per esempio fisici, matematici, ingegneri biomedici) con la stessa qualifica dei dirigenti medici. Atteso che la ricerca è sempre più interconnessa con varie specialità, competenze e conoscenze, che sono parte essenziale del possibile successo, bisognerebbe dare ai ricercatori il ruolo dirigenziale, circoscrivendo quello non dirigenziale al personale di supporto alla ricerca sanitaria.

Quanto alla percentuale relativa al 35 per cento dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato sia per gli IRCCS pubblici che privati, posto che l'attività di ricerca che caratterizza gli IRCCS è tipicamente trasferta, varrebbe la pena prevedere un accorgimento che ne favorisca la corretta e agevole applicazione utile a computare i medici in quota parte sulla ricerca, con un criterio semplificato – per esempio una percentuale *standard* figurativa – e contestuale scomputo dall'attività di assistenza.

Inoltre, si invita il Governo a valutare l'opportunità di consentire ai direttori scientifici degli IRCCS pubblici di esercitare l'insegnamento universitario secondo principi di valorizzazione delle capacità e del merito, intervenendo coerentemente sul regime delle incompatibilità di cui all'articolo 5.

Infine, conformemente a quanto considerato nell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, citata in premessa, si segnala la necessità di aggiungere, all'articolo 4, relativamente alle previsioni dirette a prevedere che alla determinazione dei compensi del personale si provvede nel rispetto della contrattazione collettiva, dopo le parole «contrattazione collettiva», la parola «nazionale»; con riferimento invece all'articolo 10, al termine del primo comma, si suggerisce di inserire dopo le parole «al fine dell'» la parola «eventuale» ed infine le parole «nel rispetto di quanto previsto al comma 2».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 4

La 10^a Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

esaminato lo schema di decreto legislativo delegato in titolo, recante riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come noto *milestone* a PNRR;

vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2022 n. 129, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 dicembre 2022;

considerato che il periodo di dodici mesi previsto dall'articolo 12 dell'atto *de quo* in linea con i criteri di delega consentirà prima di approfondire e poi di implementare talune previsioni e/o funzioni, allegati compresi,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si invita in primo luogo il Governo a valutare l'opportunità di un coinvolgimento degli IRCCS nella formazione specialistica e nella formazione continua dei medici di medicina generale anche come supporto specialistico diagnostico (*Second Opinion Supporting*), senza tuttavia snaturarne la missione.

Si segnala in secondo luogo l'opportunità di un raccordo delle aree tematiche rilevanti ai fini del riconoscimento scientifico anche con riguardo alle patologie integrate e alle patologie correlate, secondo i criteri di programmazione triennale del Ministero della Salute.

Con riferimento ai politematici, si suggerisce di precisare il numero minimo e massimo delle relative aree, che non dovrebbe essere inferiore a due e superiore a sei, a garanzia di effettiva eccellenza.

Si auspica poi un rafforzamento delle verifiche degli esiti e degli impieghi delle attività *core*, portando a regime il sistema di valutazione, monitoraggio e controllo avviato con l'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutti gli erogatori sia pubblici che privati, ai sensi degli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza. Pur nella consapevolezza della complessità della messa a terra di questo tipo di controlli per la difficoltà di individuare gli indicatori, gli *spin off* potrebbero per esempio essere un parametro.

Si segnala altresì l'opportunità di prevedere che gli IRCCS siano incoraggiati a formare reti finalizzate alla creazione di banche biologiche.

Si ritiene inoltre che gli IRCCS pubblici, per essere competitivi, dovrebbero poter assumere specialisti non medici (per esempio fisici, matematici, ingegneri biomedici) con la stessa qualifica dei dirigenti medici. Atteso che la ricerca è sempre più interconnessa con varie specialità, competenze e conoscenze, che sono parte essenziale del possibile successo, bisognerebbe dare ai ricercatori il ruolo dirigenziale, circoscrivendo quello non dirigenziale al personale di supporto alla ricerca sanitaria, favorendo processi di stabilizzazione del personale precario secondo principi di merito.

In sede di coordinamento delle attività del direttore scientifico e del direttore generale, si reputa poi opportuno valorizzare strumenti di *governance* comune, ad esempio mediante l'assegnazione al direttore generale di obiettivi di ricerca da perseguire in sinergia col direttore scientifico.

Quanto alla percentuale relativa al 35 per cento dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato sia per gli IRCCS pubblici che privati, posto che l'attività di ricerca che caratterizza gli IRCCS è tipicamente traslazionale, varrebbe la pena prevedere un accorgimento che ne favorisca la corretta e agevole applicazione utile a computare i medici in quota parte sulla ricerca, con un criterio semplificato – per esempio una percentuale *standard* figurativa – e contestuale scomputo dall'attività di assistenza.

Si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di consentire ai direttori scientifici degli IRCCS pubblici di esercitare l'insegnamento universitario secondo principi di valorizzazione delle capacità e del merito, intervenendo coerentemente sul regime delle incompatibilità di cui all'articolo 5.

Conformemente a quanto considerato nell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, citata in premessa, si segnala la necessità di aggiungere, all'articolo 4, relativamente alle previsioni dirette a prevedere che alla determinazione dei compensi del personale si provvede nel rispetto della contrattazione collettiva, dopo le parole «contrattazione collettiva», la parola «nazionale»; con riferimento invece all'articolo 10, al termine del primo comma, si suggerisce di inserire dopo le parole «al fine dell'» la parola «eventuale» ed infine le parole «nel rispetto di quanto previsto al comma 2».

Da ultimo, si invita a valutare l'opportunità di incidere anche attraverso l'ottimale finalizzazione del fondo di cui all'articolo 11, per soddisfare le necessità dei pazienti appropriatamente eleggibili, mediante un progressivo riequilibrio, anche territoriale, delle reti degli IRCCS: per esempio, grazie ad una programmazione specifica degli IRCCS afferenti a macroaree regionali per bacini di utenza minimi.